

Mecc. n°

Torino,



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI

e in qualità di Centrale di Committenza in nome e per conto di AFC Torino spa

CAPITOLATO SPECIALE - CONDIZIONI GENERALI - PER L’AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA

PROCEDURA APERTA

(aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa)

ALLEGATI

**ALLEGATO N. 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
AMMINISTRATIVA.**

**ALLEGATO N. 2 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE
DI RTI/RIPARTO DI COASSICURAZIONE**

ALLEGATO N. 3 - PATTO DI INTEGRITA'

ALLEGATO N. 4 – SCHEDA OFFERTA TECNICA

ALLEGATO N. 5 – SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO N. 6 - DGUE

ALLEGATO N. 7 - ISTRUZIONI COMPILAZIONE DGUE

ALLEGATI – DISCIPLINARI TECNICI – POLIZZE ASSICURATIVE

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

La Città di Torino intende procedere ai fini dell'affidamento del servizio di "Copertura Assicurativa del Comune di Torino", mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2, nonché con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare di gara e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C.10/09/2012 e C.C.31.03.2016), in quanto compatibili.

Nel presente affidamento la Città di Torino svolgerà anche il ruolo di centrale di committenza in qualità di stazione unica appaltante ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 50/2016 in nome e per conto di AFC TORINO SPA con sede in Torino, corso Peschiera 193 - Partita IVA e C.F. n. 07019070015, organismo aderente alla "convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Città e gli Enti aderenti" approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale del 13/10/2014 (n. mecc. 2014-03504/005) e in corso di rinnovo mediante Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2017 05310/005, con propri autonomi 4 lotti. AFC TORINO S.P.A. e la Città di Torino svolgono le funzioni di Committente per il presente appalto, ciascuno per la propria quota, come indicato nel presente capitolato; in particolare AFC TORINO S.P.A sarà titolare, pro quota, di ogni rapporto connesso e consequenziale la presente procedura, in relazione agli impegni di spesa, stipulazione dei contratti, eventuale consegna anticipata del servizio, controlli e pagamenti, adempimenti SOOP, ecc. acquisendo in proposito, in sede di esecuzione, appositi CIG derivati, per ciascun lotto, con designazione di proprio responsabile del procedimento. AFC TORINO S.P.A e gli aggiudicatari dei lotti 5, 6, 7 e 8 manterranno indenne la Città da ogni pretesa, onere, diritto che dovessero derivare, successivamente all'aggiudicazione definitiva della procedura, in relazione alle prestazioni acquisite in qualità di centrale di committenza. All'interno del presente documento ogni riferimento alla Stazione Appaltante o al Committente dovrà intendersi come riferito alla Città di Torino e ad AFC TORINO S.P.A.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di Copertura Assicurativa a favore della Stazione Appaltante ed è suddivisa, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti lotti:

Per la Città di Torino

Lotto	Ramo	Importo annuale lordo	Importo per il periodo 31/03/2018 - 31/03/2023	CIG
1	Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale del Comune di Torino	€ 65.000,00	€ 325.000,00	734832097D
2	Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro del Comune di Torino	€ 1.043.250,00	€ 5.216.250,00	7348355660
3	Copertura assicurativa all risks property del Comune di Torino	€ 600.000,00	€ 3.000.000,00	73483756E1

4	Copertura assicurativa contro i danni da infortuni di vari soggetti del Comune di Torino	55.000,00	275.000,00	7348385F1F
---	--	-----------	------------	------------

In nome e per conto di AFC Torino spa

Lotto	Ramo	Importo annuale lordo	Importo per il periodo 31/03/2018 - 31/03/2023	CIG
5	Copertura assicurativa contro i danni da infortuni di vari soggetti di AFC TORINO S.P.A.	€4.000,00	€ 20.000,00	7348397908
6	Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro di AFC TORINO S.P.A.	€60.000,00	€ 300.000,00	7348404ECD
7	Copertura assicurativa all risks property di AFC TORINO S.P.A.	€ 36.000,00	€ 180.000,00	73484103C4
8	Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale di AFC TORINO S.P.A.	€ 8.000,00	€ 40.000,00	7348431518

Gli importi del servizio indicati sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale e godono dell'esenzione I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72.

Valore annuo a base d'asta di ciascun Lotto relativo la **Città di Torino** risulta così determinata

Lotto	Ramo	Base d'asta premio lordo annuo	CIG
1	Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale del Comune di Torino	€ 65.000,00	734832097D
2	Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro del Comune di Torino	€ 1.043.250,00	7348355660
3	Copertura assicurativa all risks property del Comune di Torino	€ 600.000,00	73483756E1
4	Copertura assicurativa contro i danni da infortuni di vari soggetti del Comune di Torino	€ 55.000,00	7348385F1F

Valore annuo a base d'asta relativa a ciascun Lotto relativo **AFC Torino spa** risulta così determinata:

5	Copertura assicurativa contro i danni da infortuni di vari soggetti di AFC TORINO S.P.A.	€ 4.000,00	7348397908
6	Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro di AFC TORINO S.P.A.	€ 60.000,00	7348404ECD
7	Copertura assicurativa all risks property di AFC TORINO S.P.A.	€ 36.000,00	73484103C4
8	Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale di AFC TORINO S.P.A.	€ 8.000,00	7348431518

Gli importi non sono comprensivi, laddove previste, delle regolazioni premio
I singoli lotti non sono divisibili. Ogni Concorrente potrà partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

ART. 2 **DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata di cinque anni con effetto dalle ore 24,00 del 31.03.2018 e scadenza alle ore 24,00 del 31.03.2023.

L'importo complessivo di tutti i Lotti presunto a base di gara per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, tasse e imposte comprese, ammonta a **€ 1.871.250,00 all'anno imposte e tasse comprese esente I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72, e ad € 9.356.250,00 all'anno imposte e tasse comprese esente I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72 per l'intera durata contrattuale.**

I citati importi tengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 il costo della manodopera, calcolato sulla base del vigente CCNL fra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente ed il CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera per ogni Lotto, è stimato tra il 2% ed il 5,68% del premio netto compressivo per l'intero periodo contrattuale in relazione alla singola copertura ed alla sinistrosità della stessa.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

La Civica Amministrazione e la Società AFC TORINO S.P.A. si riservano la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106 c. 12 D. Lgs. 50/2016.

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.

La Società AFC TORINO S.P.A. si riserva la facoltà di utilizzare gli istituti di cui all'art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 3

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Potranno partecipare alla gara le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai rami di cui si compone il servizio oggetto dell'appalto in base al D. Lgs. 209/2005 s.m.i. e comunque in base a qualsiasi autorizzazione rilasciata dalla autorità competente in relazione alle norme di legge.

Potranno partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 del d.lgs. 209/2005 s.m.i.) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 del d.lgs. 209/2005 s.m.i.) nel territorio dello Stato italiano.

Ferma la copertura del 100% del rischio, sono ammesse a presentare offerta singole compagnie di assicurazioni, compagnie di assicurazione raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs.50/2016 e di quanto previsto al successivo ART. 5 di questo Capitolato speciale di gara.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art.1911 del Codice Civile.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

ART. 4

COASSICURAZIONE

Nel caso di riparto di coassicurazione, l'impresa delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40% in relazione all'intero servizio oggetto dell'appalto ed in ogni caso una quota superiore a quella/e delle imprese in coassicurazione deleganti.

Ciascuna impresa facente parte della coassicurazione dovrà sottoscrivere l' **offerta tecnica ed economica di cui ai successivi articoli di questo capitolato speciale.**

La dichiarazione relativa al domicilio cui inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura dovrà essere presentata dalla sola delegataria.

I concorrenti in tal caso dovranno inoltre allegare la delega conferita alla delegataria dalla quale risulti:

- a) la percentuale di ripartizione del rischio a carico della delegante;
- b) l'impegno della delegante a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte formulate dalla delegataria;
- c) l'accettazione delle quote di coassicurazione.

Art. 5

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.I.)

Nel caso di R.T.I. ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 l'impresa mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole mandanti, pari ad

almeno il 40% in relazione ad ogni singolo all'intero servizio oggetto dell'appalto ed in ogni caso una quota superiore a quella/e delle imprese in deleganti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 costituisce, in caso di raggruppamento verticale, gestione principale la copertura assicurativa dei rischi di cui alla Polizza Assicurativa, e prestazione secondaria l'attività di gestione e liquidazione del sinistro.

Ciascuna impresa facente parte del raggruppamento dovrà sottoscrivere l'offerta tecnica ed economica di cui ai successivi articoli di questo capitolato speciale.

La dichiarazione relativa al domicilio cui inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura dovrà essere presentata dalla sola mandataria.

E' ammessa la partecipazione di operatori economici non ancora costituiti in raggruppamento, il tal caso le imprese facenti parte del raggruppamento saranno tenute a produrre dichiarazione che:

- a) specifichi le parti del servizio (percentuale di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
- b) indichi l'impresa capogruppo;
- c) contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un riparto di coassicurazione, R.T.I., ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in riparto di coassicurazione o R.T.I. a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 codice civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Nei predetti casi, l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o il riparto di coassicurazione;
- **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- **specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o in riparto di coassicurazione.**

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei riparti di coassicurazione di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

ART. 6

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016.

ART. 7

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L'offerente dovrà, a pena di esclusione, possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria per partecipare a tutti i lotti della presente procedura:

- a) **possedere, alla data di pubblicazione del bando di gara, un indice di solvibilità riferito alla gestione del ramo danni (come dall'ultimo bilancio approvato) almeno pari al 120%**

Nel caso di soggetto gruppo (raggruppamento costituendo, costituito o coassicurazione), il requisito di cui al presente articolo dovrà essere posseduto in proprio da ciascun partecipante al gruppo stesso.

L'offerente dovrà inserire nella libreria virtuale del sistema AVCPASS la relativa Nota Informativa.

Il requisito di cui al presente articolo deve intendersi come requisito minimo per l'ammissione alla gara, pena l'esclusione.

ART. 8

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

A)

Per tutti Lotti

Relativamente a ogni singolo Lotto di gara cui partecipa, ciascun concorrente singolo, dovrà possedere una raccolta premi e quindi aver stipulato e/o eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, contratti assicurativi aventi ad oggetto analogo rischio/ramo per un importo complessivo pari almeno ai 3/5 dell'importo contrattuale complessivo a base d'asta di ogni singolo Lotto, ovvero:

Lotto 1 € 195.000,00

Lotto 2 € 3.129.750,00

Lotto 3 € 1.800.000,00

Lotto 4 € 165.000,0

Lotto 5 € 12.000,00

Lotto 6 € 180.000,00

Lotto 7 € 108.000,00

Lotto 8 € 24.000,00

Nel caso di soggetto gruppo (raggruppamento temporaneo o di riparto di coassicurazione), il requisito dovrà essere posseduto complessivamente dal raggruppamento o dal riparto di coassicurazione.

In caso di R.T.I. ovvero di riparto di coassicurazione il requisito di cui al precedente punto A) dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla capogruppo o dalla delegataria.

B) Esclusivamente i lotti 1, 2, 3, 4, di competenza della Città e per il lotto 6 di competenza di AFC Torino spa che tra i propri clienti siano annoverate almeno 1 Amministrazione Pubblica come definite dall'art. 1 comma 2 del D. Lgs.vo 30 marzo 2001 numero 165 e s.m.i. tra le quali figure almeno uno dei sottoelencati Enti:

- Comune con popolazione non inferiore a 50.000 (cinquantamila) abitanti;
- Città Metropolitana o Provincia
- Regione a statuto ordinario o speciale;
- Società sotto controllo pubblico, avente almeno 50 dipendenti;
- Azienda, avente almeno 50 dipendenti, partecipata da amministrazioni pubbliche per almeno il 30% del capitale sociale.

In caso di R.T.I. o di riparto di coassicurazione, il possesso del requisito di cui al precedente punto B) sarà considerato valido solo nel caso in cui esso sia posseduto dall'Impresa mandataria o delegataria.

L'offerente dovrà inserire nella libreria virtuale del sistema AVCPASS gli idonei documenti probatori.

ART. 9 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel bando e nel disciplinare di gara, che si richiamano integralmente.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo **UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO (Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi)**, Piazza Palazzo di Città, 1 10122 Torino, recante la dicitura: **“PROCEDURA APERTA N./2018 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA. Lotto/i N...”**.

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste:

BUSTA 1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,

CONTENENTE I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) Istanza di ammissione, alla gara, con indicazione del lotto di interesse, redatta in bollo indirizzata al "Sindaco della Città di Torino", utilizzando preferibilmente il modulo ALL. 1 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA” sottoscritta dal legale rappresentante della Società partecipante, ovvero dai legali rappresentanti di tutte le Società partecipanti in caso di R.T.I./Riparto di Coassicurazione, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del/dei sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:

- a) Iscrizione alla CCIAA o a ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza indicazione della denominazione o ragione sociale, della partita iva, del codice fiscale, dell'oggetto sociale.

1. Per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:

- ✓ che l'impresa, avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, possiede l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al servizio oggetto di questo appalto o documentazione analoga rilasciata dal

Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE.

2. Per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia:

che l'impresa può esercitare l'attività in Italia in regime di libertà di stabilimento (riferita ai rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare) per il tramite del rappresentante generale della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 d.lgs. 209/2005 s.m.i.;

oppure

che l'impresa può esercitare l'attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi (riferita ai rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare) poiché in possesso, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 209/2005 s.m.i., dell'attestazione IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta e di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale.

- b) codice fiscale/partita I.V.A.;
- c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti di ordine generale);
- d) inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia)
- e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
- f) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- g) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d'appalto e relativi allegati;
- h) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;
- i) l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all' art. 105 D. Lgs. 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel capitolato di gara con l'indicazione della terna di subappaltatori **specificando la denominazione/ragione sociale e il codice fiscale.**
- j) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel presente capitolato di gara e nei relativi allegati e di accettare espressamente le condizioni di cui alla Clausola CONSIP contenuta nelle polizze assicurative, all'art. 23 (subappalto), all'art. 6 SEZIONE II (risoluzione del contratto), all'art. 10 SEZIONE II (spese di appalto, contratto e oneri diversi), all'art. 12 SEZIONE II (domicilio e foro competente).
- k) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del

Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione :

- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016.
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

IL CONCORRENTE DOVRÀ INDICARE SPECIFICAMENTE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE I LOTTI AI QUALI INTENDE PARTECIPARE.

2. DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

L'offerente dovrà dichiarare che il proprio indice di solvibilità riferito alla gestione del ramo danni (come da ultimo bilancio approvato) è almeno pari (o superiore) al 120% (vedere art. 7 del presente capitolato speciale).

3. DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'offerente dovrà dichiarare, per ciascun lotto al quale intende partecipare, che è in possesso del requisito richiesto indicando la denominazione del/i Contraente/i e/o Assicurato/i di cui al precedente art. 8, presso cui si sono svolti i servizi richiesti, nonché il periodo di assicurazione, l'importo del premio lordo relativo al periodo di assicurazione, e la tipologia del servizio svolto.

- 4) **Ricevuta, in originale, comprovante il versamento della garanzia provvisoria** costituita ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e con gli importi e le modalità indicate al successivo articolo 16 di questo capitolato speciale (garanzia provvisoria).
- 5) **Ricevuta comprovante il versamento di € 35,00 per il Lotto 1, € 200,00 per il Lotto 2, € 140,00 per il Lotto 3, € 20,00 per il Lotto 4, € 35,00 per il Lotto 6 ed € 20,00 per il lotto 7 a favore dell'ANAC** (istruzioni contenute sul sito internet: www.avcp.it).
- 6) **Patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante (allegato 3 al capitolato).
- 7) **Documento "PASSOE"** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale **ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it** (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
- 8) **D.G.U.E.** debitamente compilato come da istruzioni allegate al presente capitolato (allegato n..).

A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:

- a) utilizzare il modulo allegato al presente capitolato (allegato n.) e pubblicato sul sito <http://www.comune.torino.it/appalti/appaltofacile/> che dovrà essere

stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);

- b) dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file *DGUEgara./2018.xml*, collegarsi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd> e seguire le istruzioni, allegate al presente capitolato, per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea, sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1).

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

In caso di R.T.I. o di Riparto in Coassicurazione il documento dovrà essere compilato e sottoscritto da ogni partecipante al Raggruppamento o al Riparto di Coassicurazione.

BUSTA 2 “OFFERTA TECNICA Lotto n.” (una busta per ogni Lotto al quale il concorrente ha dichiarato di partecipare nell'istanza di ammissione), debitamente sigillata, redatta secondo le modalità di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 di questo capitolato e secondo le schede tecniche allegate per ciascun lotto.

BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA Lotto n.” (una busta per ogni Lotto al quale il concorrente ha dichiarato di partecipare nell'istanza di ammissione), debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta economica **senza altri documenti**, redatta secondo le modalità indicate agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente capitolato.

L'offerta non potrà superare l'importo posto dall'amministrazione a base di gara.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:

le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D. Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi degli articoli 91 e 85 del D. Lgs. 159/2011, esclusivamente per appalti sopra la soglia comunitaria l'amministrazione procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a richiedere l'informazione antimafia.

A tale scopo si richiede ai partecipanti alla gara di allegare, all'istanza, la seguente documentazione:

Per tutti i partecipanti:

Dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta, da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale - dei propri familiari conviventi.

- Eventuale dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla dichiarazione relativa ai famigliari conviventi di cui al punto precedente.

Per le dichiarazioni di cui agli artt. 4 e 5 di questo capitolato speciale i concorrenti potranno utilizzare il modulo DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI R.T.I./RIPARTO DI COASSICURAZIONE (allegato n.2)

ART . 10
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio, per tutti i Lotti, sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016, con le modalità specificate, per ciascun lotto, negli articoli successivi.

ART. 11
LOTTO 1: COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEL COMUNE DI TORINO. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicata/o applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$\sum n$ = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti $V(a)_i$ saranno effettuati fino alla quarta cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

PARAMETRO	Punteggio massimo
A) OFFERTA TECNICA	70 punti
B) OFFERTA ECONOMICA	30 punti
TOTALE	100 punti

BUSTA 2

OFFERTA TECNICA

Il concorrente, **dovrà presentare** l'OFFERTA TECNICA con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara utilizzando preferibilmente l'allegato 4.1 a questo capitolato speciale " SCHEDA DI OFFERTA TECNICA"

L'OFFERTA TECNICA dovrà indicare:

1.La franchigia per ogni evento per la COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEL COMUNE DI TORINO – di importo inferiore rispetto a quella posta a base di gara pari ad € 50.000,00.

In caso di indicazione di un importo superiore alla franchigia base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale alla franchigia posta a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI 30

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (ribasso espresso in valore assoluto es 50.000,00 – valore franchigia offerta)

Rmax = valore della franchigia più bassa (es. 50.000,00 – valore della franchigia più bassa offerta)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

2.Accettazione di elevare il massimale per sinistro rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 2.000.000,00

In caso di indicazione di un importo inferiore al massimale base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al massimale posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 10

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore massimale offerto - € (base d'asta) 2.000.000,00)

Rmax = valore del massimale più alto (es. valore del massimale più alto – valore del massimale base d'asta € 2.000.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

Per gli elementi dell'offerta tecnica sotto indicati ai numeri 3 e 4 sarà utilizzato il metodo del punteggio assoluto.

Pertanto, in caso di offerta dell'elemento o accettazione della clausola il coefficiente V(a) i avrà valore pari a 1(uno). In caso contrario valore pari a 0(zero).

In caso di mancata indicazione dell'elemento di offerta tecnica il coefficiente V(a)i sarà pari a 0(zero).

3. Al concorrente che accetterà di togliere la frase “ fino a quando ne ha interesse” indicata all'art. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI – SEZIONE VERTENZE DI RESPONSABILITA' CIVILE della Polizza Assicurativa saranno attribuiti 5 punti:

4. Al concorrente che accetterà di inserire nella polizza la seguente clausola “CONTINUOUS COVER saranno attribuiti 25 punti:

“La società si impegna a tenere indenne l'assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta allo stesso successivamente alla decorrenza dell'assicurazione, anche se derivanti da circostanze che fossero note all'assicurato prima della decorrenza, a condizione che:

a) alla data in cui per la prima volta l'assicurato sia venuto a conoscenza di circostanze all'origine della richiesta di risarcimento, l'assicurato fosse coperto da assicurazione per il medesimo rischio di cui alla presente polizza;

b) la polizza di assicurazione che garantiva l'assicurato ai sensi del precedente punto a) e le successive polizze non consentissero l'apertura di un sinistro in relazione alle predette circostanze;

c) l'assicurato sia stato ininterrottamente coperto per il medesimo rischio, senza soluzione di continuità con la presente polizza, dalla data di cui al punto a);

d) la mancata comunicazione o l'inesatta dichiarazione alla società delle predette circostanze non fossero intenzionali.”

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società partecipante nonché dai legali rappresentanti di tutte le Società raggruppare o in coassicurazione.

L'offerta tecnica deve essere inserita nella **BUSTA 2 riportante la dicitura "OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1"** debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta tecnica **senza altri documenti.**

BUSTA 3 OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'offerta economica, Il punteggio massimo assegnabile di 30 punti è così suddiviso:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE P
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEL COMUNE DI TORINO Premio lordo annuo OFFERTO	30 PUNTI

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica utilizzando preferibilmente l'allegato 5.1:

Il premio lordo annuo per la COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI DEL COMUNE DI TORINO

– inferiore rispetto a quanto posto a base di gara (pari a € 65.000,00).

In caso di indicazione di un importo superiore rispetto al premio posto a base di gara o di sua mancata indicazione, l'offerta verrà esclusa dalla gara.

E' consentito indicare un importo uguale al premio posto a base di gara.

L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016, anche l'indicazione dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile allegato 5.1) e degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Al criterio economico di valutazione la commissione assegnerà un indice di valutazione ***V(a)*** che sarà determinato applicando la seguente formula:

$$V(a) = Ra/Rmax$$

R_a = valore del premio offerto dal concorrente a (ribasso espresso in valore assoluto)

R_{max} = valore del premio offerto più basso (ribasso espresso in valore assoluto)

In caso di discordanza tra l'offerta economica in cifre e l'offerta economica in lettere sarà ritenuta valida quella redatta in lettere.

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

L'offerta economica deve essere inserita nella **BUSTA 3 riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA"** debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta economica **senza altri documenti**.

ART. 12

LOTTO 2: COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO DEL COMUNE DI TORINO. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicata/o applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$\sum n$ = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti $V(a)_i$ saranno effettuati fino alla quarta cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

PARAMETRO	Punteggio massimo
A) OFFERTA TECNICA	70 punti
B) OFFERTA ECONOMICA	30 punti
TOTALE	100 punti

BUSTA 2

OFFERTA TECNICA

Il concorrente, **dovrà presentare** l'OFFERTA TECNICA con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara utilizzando preferibilmente l'allegato 4.2 a questo capitolato speciale "SCHEDA DI OFFERTA TECNICA"

L'OFFERTA TECNICA dovrà indicare:

1. La franchigia per ogni evento *COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO DEL COMUNE DI TORINO* – **inferiore rispetto a quella posta a base di gara pari ad € 50.000,00**

In caso di indicazione di un importo superiore alla franchigia base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale alla franchigia posta a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 40

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (ribasso espresso in valore assoluto es 50.000,00 – valore franchigia offerta)

Rmax = valore della franchigia più bassa (es. 50.000,00 – valore della franchigia più bassa offerta)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

2. **Accettazione di elevare il massimale per sinistro RCT rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 20.000.000,00**

In caso di indicazione di un importo inferiore al massimale base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al massimale posto a base di gara.

In caso di accettazione di elevare il massimale RCT, la massima esposizione per sinistro e per anno della Società sarà data dalla somma del massimale RCT offerto con il massimale RCO di € 10.000.000,00.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 10

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore massimale offerto - € (base d'asta) 20.000.000,00)

Rmax = valore del massimale più alto (es. valore del massimale più alto – valore del massimale base d'asta € 20.000.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

3. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per Danni da inquinamento accidentale rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 1.000.000,00

In caso di indicazione di un importo inferiore al massimale base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al massimale posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 2,5

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore limite di risarcimento offerto - € (base d'asta) 1.000.000,00)

Rmax = valore del limite di risarcimento più alto (es. valore del limite di risarcimento più alto – valore del limite di risarcimento base d'asta € 1.000.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

4. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni da inosservanza della legge sulla privacy rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 500.000,00

In caso di indicazione di un importo inferiore al limite di risarcimento base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di risarcimento posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 2,5

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore del limite di risarcimento offerto - € (base d'asta) 500.000,00)

Rmax = valore del limite di risarcimento più alto (es. valore del limite di risarcimento più alto – valore del limite di risarcimento base d'asta € 500.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

5. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni incendio rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 1.500.000,00

In caso di indicazione di un importo inferiore al limite di risarcimento base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di risarcimento posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 2,5

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore limite di risarcimento offerto - € (base d'asta) 1.500.000,00)

Rmax = valore del limite di risarcimento più alto (es. valore del limite di risarcimento più alto – valore del limite di risarcimento base d'asta € 1.500.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

6. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni da interruzione e/o sospensione di attività rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 1.000.000,00

In caso di indicazione di un importo inferiore al limite di risarcimento base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di risarcimento posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 2,5

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore limite di risarcimento offerto - € (base d'asta) 1.000.000,00)

Rmax = valore del limite di risarcimento più alto (es. valore del limite di risarcimento più alto - valore del limite di risarcimento base d'asta € 1.000.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

7. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni a condutture ed impianti sotterranei rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 500.000,00

In caso di indicazione di un importo inferiore al limite di risarcimento base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di risarcimento posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 2,5

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espressa in valore assoluto esempio: valore limite di risarcimento offerto - € (base d'asta) 500.000,00)

Rmax = valore del limite di risarcimento più alto (es. valore del limite di risarcimento più alto – valore del limite di risarcimento base d'asta € 500.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

8. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni da cedimento o franamento del terreno rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 500.000,00

In caso di indicazione di un importo inferiore al limite di risarcimento base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di risarcimento posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 2,5

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore limite di risarcimento offerto - € (base d'asta) 500.000,00)

Rmax = valore del limite di risarcimento più alto (es. valore del limite di risarcimento più alto – valore del limite di risarcimento base d'asta € 500.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

9. Accettazione di elevare il limite di risarcimento per la garanzia terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 500.000,00

In caso di indicazione di un importo inferiore al limite di risarcimento base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di risarcimento posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 2,5

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore limite di risarcimento offerto - € (base d'asta) 500.000,00)

R_{max} = valore del limite di risarcimento più alto (es. valore del limite di risarcimento più alto – valore del limite di risarcimento base d'asta € 500.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

Per l'elemento dell'offerta tecnica sotto indicato alla lettera a. sarà utilizzato il metodo del punteggio assoluto.

Pertanto, in caso di offerta dell'elemento o accettazione della clausola il coefficiente $V(a)_i$ avrà valore pari a 1(uno). In caso contrario valore pari a 0(zero).

In caso di mancata indicazione dell'elemento di offerta tecnica il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a 0(zero).

A. AL CONCORRENTE CHE ACCETTERÀ DI ELIMINARE L'ESCLUSIONE SOTTO RIPORTATA E DI INSERIRE L'ARTICOLO TERRORISMO - SABOTAGGIO SARANNO ATTRIBUITI 2,5 PUNTI.

L'offerta non è modificabile.

Eliminazione esclusione: *L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprende i danni:*

[...]

~~g) derivanti da atti di terrorismo;~~ **[esclusione eliminata]**

Inserimento articolo TERRORISMO E SABOTAGGIO: *La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di terrorismo o sabotaggio.*

A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:

- *danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologicali di qualsiasi tipo;*
- *danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus";*
- *multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi;*

- danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora il soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali.

Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore saranno considerati un unico sinistro.

Definizione di Terrorismo e Sabotaggio

Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo pari alla franchigia frontale ed il massimo risarcimento di € 2.000.000,00 per anno e per sinistro”.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società partecipante nonché dai legali rappresentanti di tutte le Società raggruppare o in coassicurazione.

L'offerta tecnica deve essere inserita nella **BUSTA 2 riportante la dicitura “OFFERTA TECNICA LOTTO N. 2”** debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta tecnica **senza altri documenti**.

**BUSTA 3
OFFERTA ECONOMICA**

Per quanto riguarda l'offerta economica, Il punteggio massimo assegnabile di 30 punti è così suddiviso:

SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE P
B1 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO DEL COMUNE DI TORINO Premio lordo annuo OFFERTO	20 PUNTI
B2 IMPORTO DELLA FRANCHIGIA AGGREGATA ANNUALE Franchigia aggregata annuale offerta	10 PUNTI

Per quanto riguarda i sub-elementi B1), B2), il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica, utilizzando preferibilmente l'allegato 5.2:

B1) Il premio lordo annuo per la COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO DEL COMUNE DI TORINO – inferiore rispetto a quanto posto a base di gara (pari a € 1.043.250,00).

In caso di indicazione di un importo superiore rispetto al premio posto a base di gara o di sua mancata indicazione, l'offerta verrà esclusa dalla gara.

E' consentito indicare un importo uguale al premio posto a base di gara.

B2) Il valore massimo della franchigia aggregata annuale che il Comune di Torino potrà corrispondere alla Compagnia inferiore rispetto a quanto posto a base di gara (pari a € 1.000.000,00).

In caso di indicazione di un importo superiore rispetto alla franchigia aggregata annuale posta a base di gara o di sua mancata indicazione, l'offerta verrà esclusa dalla gara.

E' consentito indicare un importo uguale al valore massimo della franchigia aggregata annuale posta a base di gara.

L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016, anche l'indicazione dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile allegato 5.2) e degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

A ciascun sub criterio economico B1) e B2) di valutazione la commissione assegnerà un indice di valutazione $V(a)_i$ che sarà determinato applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/Rmax$$

Ra = valore del premio offerto/valore della franchigia aggregata offerta annuale dal concorrente a (ribassi espressi in valore assoluto)

Rmax = valore del premio offerto più basso/valore della franchigia aggregata annuale (ribassi espressi in valore assoluto)

In caso di discordanza tra l'offerta economica in cifre e l'offerta economica in lettere sarà ritenuta valida quella redatta in lettere.

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

L'offerta economica deve essere inserita nella **BUSTA 3 riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO 2"** debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta economica **senza altri documenti.**

ART. 13

LOTTO 3: COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY DEL COMUNE DI TORINO. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicata/o applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$\sum n$ = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti $V(a)_i$ saranno effettuati fino alla quarta cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

PARAMETRO	Punteggio massimo
A) OFFERTA TECNICA	70 punti
B) OFFERTA ECONOMICA	30 punti
TOTALE	100 punti

OFFERTA TECNICA

Il concorrente, **dovrà presentare** l'OFFERTA TECNICA con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara utilizzando preferibilmente l'allegato 4.3 a questo capitolato speciale "SCHEDA DI OFFERTA TECNICA"

L'OFFERTA TECNICA dovrà indicare:

1. Il limite di indennizzo per periodo di assicurazione superiore rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 80.000.000,00.

In caso di indicazione di un importo inferiore al massimale per sinistro base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di indennizzo posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 40

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore limite di indennizzo per periodo di assicurazione offerto - € (base d'asta) 80.000.000,00)

Rmax = valore del massimale più alto (es. valore del massimale più alto – valore del limite di indennizzo per periodo di assicurazione offerto base d'asta € 80.000.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

2.La franchigia frontale per ogni evento inferiore rispetto a quella posta a base di gara pari ad € 50.000,00.

In caso di indicazione di una franchigia per ogni evento superiore a quella base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale alla franchigia posta a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI 10

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (ribasso espresso in valore assoluto es 50.000,00 – valore franchigia offerta)

Rmax = valore della franchigia più bassa (es. 50.000,00 – valore della franchigia più bassa offerta)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

3.Accettazione di elevare il limite di indennizzo del DIFFERENZIALE STORICO – ARTISTICO per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 5.000.000,00.

In caso di indicazione di un importo inferiore al limite di indennizzo posto a base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di indennizzo posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 2,5

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore del limite di indennizzo offerto - € (base d'asta) 5.000.000,00)

Rmax = valore del limite di indennizzo più alto (es. valore del limite di indennizzo più alto – valore del limite di indennizzo base d'asta € 5.000.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

4. Accettazione di elevare il limite di indennizzo OGGETTI D'ARTE per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 750.000,00.

In caso di indicazione di un importo inferiore al limite di indennizzo posto a base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente V(a)i sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di indennizzo posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 2,5

Il coefficiente V(a) i sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore del limite di indennizzo offerto - € (base d'asta) 750.000,00)

Rmax = valore del limite di indennizzo più alto (es. valore del limite di indennizzo più alto – valore del limite di indennizzo base d'asta € 750.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

5. Accettazione di elevare il limite di indennizzo ARREDO URBANO per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 750.000,00.

In caso di indicazione di un importo inferiore al limite di indennizzo posto a base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente V(a)i sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di indennizzo posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 2,5

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore del limite di indennizzo offerto - € (base d'asta) 750.000,00)

Rmax = valore del limite di indennizzo più alto (es. valore del limite di indennizzo più alto – valore del limite di indennizzo base d'asta € 750.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

6. Accettazione di elevare il limite di indennizzo TERRORISMO/SABOTAGGIO per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 10.000.000,00.

In caso di indicazione di un importo inferiore al limite di indennizzo posto a base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di indennizzo posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 2,5

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore del limite di indennizzo offerto - € (base d'asta) 10.000.000,00)

Rmax = valore del limite di indennizzo più alto (es. valore del limite di indennizzo più alto – valore del limite di indennizzo base d'asta € 10.000.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

7. Accettazione di elevare il limite di indennizzo EVENTI SOCIO POLITICI ESCLUSO IMBRATTAMENTO MURI per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 10.000.000,00.

In caso di indicazione di un importo inferiore al limite di indennizzo posto a base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di indennizzo posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 2,5

Il coefficiente $V(a)$ i sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore del limite di indennizzo offerto - € (base d'asta) 10.000.000,00)

Rmax = valore del limite di indennizzo più alto (es. valore del limite di indennizzo più alto – valore del limite di indennizzo base d'asta € 10.000.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

8. Accettazione di elevare il limite di indennizzo EVENTI ATMOSFERICI per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 20.000.000,00.

In caso di indicazione di un importo inferiore al limite di indennizzo posto a base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)$ i sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di indennizzo posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 2,5

Il coefficiente $V(a)$ i sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore del limite di indennizzo offerto - € (base d'asta) 20.000.000,00)

Rmax = valore del limite di indennizzo più alto (es. valore del limite di indennizzo più alto – valore del limite di indennizzo base d'asta € 20.000.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

9. Accettazione di elevare il limite di indennizzo SMOTTAMENTO, CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO per sinistro e per periodo di assicurazione rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 1.000.000,00.

In caso di indicazione di un importo inferiore al limite di indennizzo posto a base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di indennizzo posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 2,5

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore del limite di indennizzo offerto - € (base d'asta) 1.000.000,00)

Rmax = valore del limite di indennizzo più alto (es. valore del limite di indennizzo più alto – valore del limite di indennizzo base d'asta € 1.000.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

Per gli elementi dell'offerta tecnica sotto indicati alla lettera a. sarà utilizzato il metodo del punteggio assoluto.

Pertanto, in caso di offerta dell'elemento o accettazione della clausola il coefficiente $V(a)_i$ avrà valore pari a 1(uno). In caso contrario valore pari a 0(zero).

In caso di mancata indicazione dell'elemento di offerta tecnica il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a 0(zero).

ACCETTAZIONE DI ELIMINARE PER INONDAZIONI E ALLUVIONI IL LIMITE DEL 50% DEL VALORE DEI BENI ASSICURATI PER SINGOLA UBICAZIONE FERMO IL MASSIMO DI € 20.000.000,00 PER SINISTRO E PER PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Al concorrente che offrirà la predetta eliminazione saranno attribuiti 2,5 punti.

L'offerta non è modificabile.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società partecipante nonché dai legali rappresentanti di tutte le Società raggruppare o in coassicurazione.

L'offerta tecnica deve essere inserita nella **BUSTA 2 riportante la dicitura "OFFERTA TECNICA LOTTO N. 3"** debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta tecnica **senza altri documenti.**

BUSTA 3

OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'offerta economica, Il punteggio massimo assegnabile di 30 punti è così suddiviso:

SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE
<i>COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY DEL COMUNE DI TORINO.</i> Premio lordo annuo OFFERTO:	30 PUNTI

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica, utilizzando preferibilmente l'allegato 5.3:

Il premio lordo annuo per la *COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY DEL COMUNE DI TORINO*, inferiore rispetto a quanto posto a base di gara (pari a € 600.000,00);

In caso di indicazione di un importo superiore rispetto al premio posto a base di gara o di sua mancata indicazione, l'offerta verrà esclusa dalla gara.

E' consentito indicare un importo uguale al premio posto a base di gara.

L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016, anche l'indicazione dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile allegato 5.3) e degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Al criterio economico di valutazione la commissione assegnerà un indice di valutazione **C(a)** che sarà determinato applicando la seguente formula:

$$V(a) = Ra/Rmax$$

Ra = valore del premio offerto dal concorrente a (ribasso espresso in valore assoluto)

Rmax = valore del premio offerto più basso (ribasso espresso in valore assoluto)

In caso di discordanza tra l'offerta economica in cifre e l'offerta economica in lettere sarà ritenuta valida quella redatta in lettere.

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

L'offerta economica deve essere inserita nella **BUSTA 3 riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO 3"** debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta economica **senza altri documenti**.

ART. 14

LOTTO 4: COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INFORTUNI DI VARI SOGGETTI DEL COMUNE DI TORINO. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicata/o applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$\sum n$ = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti $V(a)_i$ saranno effettuati fino alla quarta cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

PARAMETRO	Punteggio massimo
A) OFFERTA TECNICA	70 punti
B) OFFERTA ECONOMICA	30 punti
TOTALE	100 punti

OFFERTA TECNICA

Il concorrente, **dovrà presentare** l'OFFERTA TECNICA con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara utilizzando preferibilmente l'allegato 4.4 a questo capitolato speciale "SCHEDE DI OFFERTA TECNICA"

L'OFFERTA TECNICA è articolata come segue:

1. Offerta di elevare il limite massimo di indennizzo nel caso in cui l'infortunio colpisce contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento posto a base di gara pari ad 10.000.000,00.

In caso di indicazione di un importo inferiore al limite massimo di indennizzo base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite massimo di indennizzo posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 10 punti

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = R_a/R_{max}$$

R_a = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore limite massimo di indennizzo offerto - valore del limite massimo di indennizzo base d'asta di € 10.000.000,00)

R_{max} = valore del limite massimo di indennizzo più alto (es. valore del limite di indennizzo più alto – valore del limite massimo di indennizzo base d'asta di € 10.000.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

2. Offerta di elevare il massimo esborso per aeromobile nel caso di più persone assicurate rispetto ai capitali assicurati per il caso di morte ed il caso di invalidità permanente posti a base di gara pari ad € 5.000.000,00.

In caso di indicazione di un importo inferiore al massimo esborso per aeromobile base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al massimo esborso per aeromobile posto a base di gara.

In caso di accettazione di elevare il massimo esborso, l'importo indicato si intende uguale sia per il caso di morte che per il caso di invalidità permanente.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 10 punti

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = R_a/R_{max}$$

R_a = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore massimo esborso offerto - valore del massimo esborso base d'asta di € 5.000.000,00)

R_{max} = valore del massimo esborso più alto (es. valore del massimo esborso più alto – valore del massimo esborso base d'asta di € 5.000.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

3 Offerta di elevare il LIMITE DI INDENNIZZO PER ANNO ASSICURATIVO PER RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 100.000

In caso di indicazione di un importo inferiore al massimo esborso per aeromobile base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di indennizzo posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 10 punti

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore limite di indennizzo offerto - valore del massimo esborso base d'asta di € 100.000,00)

Rmax = valore del massimo esborso più alto (es. valore del limite di indennizzo più alto – valore del limite di indennizzo base d'asta di € 100.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

Per gli elementi dell'offerta tecnica sotto indicati alle lettere da A. ad H., sarà utilizzato il metodo del punteggio assoluto.

Pertanto, in caso di offerta dell'elemento o accettazione della clausola il coefficiente $V(a)_i$ avrà valore pari a 1(uno). In caso contrario valore pari a 0(zero).

In caso di mancata indicazione dell'elemento di offerta tecnica il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a 0(zero).

A. RECESSO PER SINISTRO

Al concorrente che accetterà di variare l'articolo RECESSO PER SINISTRO come segue saranno attribuiti 5 punti.

Eliminazione: *Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 120 giorni.*

In tal caso la società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Sostituzione: *Il recesso per sinistro non si applica alla presente polizza.*

L'offerta non è modificabile.

B. PRECISAZIONI – LESIONI TENDINEE

Al concorrente che accetterà di variare l'articolo PRECISAZIONI come segue, includendo la precisazione sotto riportata, saranno attribuiti 5 punti.

Art. PRECISAZIONI

Si precisa che sono considerati infortuni anche:

[...]

- *Le lesioni tendinee sottocutanee.*

L'offerta non è modificabile.

C. PRECISAZIONI – INFEZIONI DERIVANTI DA INFORTUNIO

Al concorrente che accetterà di variare l'articolo PRECISAZIONI come segue, includendo la precisazione sotto riportata, saranno attribuiti 5 punti.

Art. PRECISAZIONI

Si precisa che sono considerati infortuni anche:

[...]

- *Le infezioni derivanti in forma diretta ed esclusiva da infortuni.*

L'offerta non è modificabile.

D. PRECISAZIONI – LESIONI DA CONTATTO CON SOSTANZE CORROSIVE

Al concorrente che accetterà di variare l'articolo PRECISAZIONI come segue, includendo la precisazione sotto riportata, saranno attribuiti 5 punti.

Art. PRECISAZIONI

Si precisa che sono considerati infortuni anche:

[...]

- *Le lesioni da contatto con sostanze corrosive.*

L'offerta non è modificabile.

E. RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI LENTI

Al concorrente che accetterà di inserire l'articolo RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI LENTI come segue saranno attribuiti 5 punti.

RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI LENTI

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, a integrazione di quanto stabilito all'articolo RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO, la società rimborsa agli assicurati le spese sostenute rese necessarie da danno oculare che sia conseguenza diretta dell'infortunio (compresi soggetti già portatori) per l'acquisto di lenti (comprese quelle a contatto) e relativa montatura, sino alla concorrenza del limite di indennizzo – per persona – di € 500,00, sempreché la relativa spesa venga sostenuta entro un anno dal giorno dell'infortunio. La presente estensione di garanzia vale per tutte le categorie assicurate.

L'offerta non è modificabile.

F. RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE

Al concorrente che accetterà di inserire l'articolo RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE come segue saranno attribuiti 5 punti.

RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE

A parziale deroga di quanto stabilito all'articolo RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO, riguardante le protesi dentarie, è convenuto che il rimborso è riconosciuto limitatamente alla prima protesi, sino alla concorrenza del limite d'indennizzo – per persona – di € 1.000,00 purché la protesi sia applicata entro un anno dal giorno dell'infortunio. La presente estensione di garanzia vale per tutte le categorie assicurate.

L'offerta non è modificabile.

G. DANNO ESTETICO

Al concorrente che accetterà di inserire l'articolo DANNO ESTETICO come segue saranno attribuiti 5 punti.

DANNO ESTETICO

In caso d'infortunio indennizzabile a termini di polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, a parziale deroga di quanto stabilito all'articolo RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO, la società rimborsa sino alla concorrenza del limite di indennizzo – per persona – di € 3.000,00, le spese effettivamente sostenute per cure e applicazioni, nonché per interventi di chirurgia plastica, effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, purché sostenute entro 2 anni dal giorno dell'infortunio e non oltre un anno della scadenza del contratto. Per danno estetico s'intende la deturpazione obiettivamente constatabile. La presente estensione di garanzia vale per tutte le categorie assicurate.

Il rimborso delle spese per danno estetico è cumulabile con ogni altro indennizzo garantito dalla società.

L'offerta non è modificabile.

H. RIMPATRIO SALMA – RIENTRO SANITARIO

Al concorrente che accetterà di inserire l'articolo RIMPATRIO SALMA – RIENTRO SANITARIO come segue saranno attribuiti 5 punti.

RIMPATRIO SALMA - RIENTRO SANITARIO

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal contraente, fino al luogo di sepoltura, sino alla concorrenza del limite di indennizzo per persona di € 2.000,00.

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio all'estero disposto e/o autorizzato dall'ente contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza., sino alla concorrenza del limite di indennizzo per persona di € 2.000,00.

La presente estensione di garanzia vale per le categorie assicurate diverse dai Volontari della Protezione Civile per i quali essa è già prevista.

L'offerta non è modificabile.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società partecipante nonché dai legali rappresentanti di tutte le Società raggruppare o in coassicurazione.

L'offerta tecnica deve essere inserita nella **BUSTA 2 riportante la dicitura "OFFERTA TECNICA LOTTO N. 4"** debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta tecnica **senza altri documenti**.

BUSTA 3

OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'offerta economica, Il punteggio massimo assegnabile di 30 punti è così suddiviso:

SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE P
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INFORTUNI DI VARI SOGGETTI DEL COMUNE DI TORINO	30 PUNTI
PREMIO LORDO ANNUO OFFERTO	

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica, utilizzando preferibilmente l'allegato n. 5.4:

Il premio lordo annuo per la COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INFORTUNI DI VARI SOGGETTI DEL COMUNE DI TORINO – inferiore rispetto a quanto posto a base di **gara pari a € 55.000,00**,

In caso di indicazione di un importo superiore rispetto a quanto posto a base di gara o di sua mancata indicazione, l'offerta verrà esclusa dalla gara.

E' consentito indicare un importo uguale al premio posto a base di gara.

L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016, anche l'indicazione dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile allegato 5.4) e degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Al criterio economico di valutazione la commissione assegnerà un indice di valutazione ***V(a)_i*** che sarà determinato applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

Ra = valore del premio offerto dal concorrente a (ribasso espresso in valore assoluto)

R_{max} = valore del premio offerto più basso (ribasso espresso in valore assoluto)

In caso di discordanza tra l'offerta economica in cifre e l'offerta economica in lettere sarà ritenuta valida quella redatta in lettere.

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

L'offerta economica deve essere inserita nella **BUSTA 3 riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO 4"** debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta economica **senza altri documenti**.

ART. 15

LOTTO 5: COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INFORTUNI DI VARI SOGGETTI DI AFC TORINO SPA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$\sum n$ = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti $V(a)_i$ saranno effettuati fino alla quarta cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

PARAMETRO	Punteggio massimo
A) OFFERTA TECNICA	70 punti
B) OFFERTA ECONOMICA	30 punti
TOTALE	100 punti

OFFERTA TECNICA

Il concorrente, **dovrà presentare** l'OFFERTA TECNICA con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara utilizzando preferibilmente l'allegato 4.5 a questo capitolato speciale "SCHEDE DI OFFERTA TECNICA"

L'OFFERTA TECNICA è articolata come segue:

A. Aumento offerto dell'importo dei capitali assicurati validi per tutte le categorie di soggetti, esclusi i Dirigenti, per il caso di invalidità permanente della somma posta a base di gara pari ad Euro 150.000,00.

In caso di indicazione di un importo inferiore quello base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale all'importo dei capitali assicurati posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 25

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore capitali assicurati caso invalidità permanente - valore capitali assicurati caso invalidità permanente base d'asta di € 150.000,00)

Rmax = valore dei capitali assicurati caso invalidità permanente più alto (es. valore dei capitali assicurati caso invalidità permanente più alto – valore capitali assicurati caso invalidità permanente base d'asta di € 150.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

Per gli elementi dell'offerta tecnica sotto indicati alle lettere da B., a I., sarà utilizzato il metodo del punteggio assoluto.

Pertanto, in caso di offerta dell'elemento o accettazione della clausola il coefficiente $V(a)_i$ avrà valore pari a 1 (uno). In caso contrario valore pari a 0(zero).

In caso di mancata indicazione dell'elemento di offerta tecnica il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a 0(zero).

B. RECESSO PER SINISTRO

Al concorrente che accetterà di variare l'articolo RECESSO PER SINISTRO come segue saranno attribuiti 15 punti.

Eliminazione: Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la società o il contraente possono recedere dall'assicurazione previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 120 giorni.

Nel caso in cui ad esercitare tale diritto fosse la società, questa entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Sostituzione: *Il recesso per sinistro non si applica alla presente polizza.*

L'offerta non è modificabile.

C. ESTENSIONI DELLA COPERTURA – LESIONI TENDINEE SOTTOCUTANEE

Al concorrente che accetterà di variare l'articolo ESTENSIONI DELLA COPERTURA come segue, includendo la precisazione sotto riportata, saranno attribuiti 2 punti.

Art. ESTENSIONI DELLA COPERTURA

[...]

Si precisa che sono considerati infortuni anche:

[...]

- *Le lesioni tendinee sottocutanee.*

L'offerta non è modificabile.

D. ESTENSIONI DELLA COPERTURA – INFEZIONI DERIVANTI DA INFORTUNIO

Al concorrente che accetterà di variare l'articolo ESTENSIONI DELLA COPERTURA come segue, includendo la precisazione sotto riportata, saranno attribuiti 5 punti.

Art. ESTENSIONI DELLA COPERTURA

[...]

Si precisa che sono considerati infortuni anche:

[...]

- *Le infezioni derivanti in forma diretta ed esclusiva da infortuni.*

L'offerta non è modificabile.

E. ESTENSIONI DELLA COPERTURA – LESIONI DA CONTATTO CON SOSTANZE CORROSIVE

Al concorrente che accetterà di variare l'articolo ESTENSIONI DELLA COPERTURA come segue, includendo la precisazione sotto riportata, saranno attribuiti 5 punti.

Art. ESTENSIONI DELLA COPERTURA

[...]

Si precisa che sono considerati infortuni anche:

[...]

- Le lesioni da contatto con sostanze corrosive.

L'offerta non è modificabile.

F. RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI LENTI

Al concorrente che accetterà di inserire l'articolo RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI LENTI come segue saranno attribuiti 5 punti.

RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI LENTI

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, a integrazione di quanto stabilito all'articolo RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO, la società rimborsa agli assicurati le spese sostenute rese necessarie da danno oculare che sia conseguenza diretta dell'infortunio (compresi soggetti già portatori) per l'acquisto di lenti (comprese quelle a contatto) e relativa montatura, sino alla concorrenza del limite di indennizzo – per persona – di € 1.000,00, sempreché la relativa spesa venga sostenuta entro un anno dal giorno dell'infortunio.

L'offerta non è modificabile.

G. RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE

Al concorrente che accetterà di inserire l'articolo RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE come segue saranno attribuiti 5 punti.

RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE

A parziale deroga di quanto stabilito all'articolo RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO, riguardante le protesi dentarie, è convenuto che il rimborso è riconosciuto limitatamente alla prima protesi, sino alla concorrenza del limite d'indennizzo – per persona – di € 1.000,00 purché la protesi sia applicata entro un anno dal giorno dell'infortunio.

L'offerta non è modificabile.

H. DANNO ESTETICO

Al concorrente che accetterà di inserire l'articolo DANNO ESTETICO come segue saranno attribuiti 5 punti.

DANNO ESTETICO

In caso d'infortunio indennizzabile a termini di polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, a parziale deroga di quanto stabilito all'articolo RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO, la società rimborsa sino alla concorrenza del limite di indennizzo – per persona – di € 3.000,00, le spese effettivamente sostenute per cure e applicazioni, nonché per interventi di chirurgia plastica, effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, purché sostenute entro 2 anni dal giorno dell'infortunio e non oltre un anno dalla scadenza del contratto. Per danno estetico s'intende la deturpazione obiettivamente constatabile.

Il rimborso delle spese per danno estetico è cumulabile con ogni altro indennizzo garantito dalla società.

L'offerta non è modificabile.

I. RIMPATRIO SALMA – RIENTRO SANITARIO

Al concorrente che accetterà di inserire l'articolo RIMPATRIO SALMA – RIENTRO SANITARIO come segue saranno attribuiti 3 punti.

RIMPATRIO SALMA - RIENTRO SANITARIO

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal contraente, fino al luogo di sepoltura, sino alla concorrenza del limite di indennizzo per persona di € 1.000,00.

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio all'estero disposto e/o autorizzato dall'ente contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza., sino alla concorrenza del limite di indennizzo per persona di € 1.000,00.

L'offerta non è modificabile.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società partecipante nonché dai legali rappresentanti di tutte le Società raggruppare o in coassicurazione.

L'offerta tecnica deve essere inserita nella **BUSTA 2 riportante la dicitura “OFFERTA TECNICA LOTTO N. 5”** debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta tecnica **senza altri documenti.**

BUSTA 3

OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'offerta economica, Il punteggio massimo assegnabile di 30 punti è così suddiviso:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE P
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INFORTUNI DI VARI SOGGETTI DI AFC TORINO S.P.A.	30 PUNTI
PREMIO LORDO ANNUO	

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica, utilizzando preferibilmente l'allegato 5.5:

Il premio lordo annuo per la COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INFORTUNI DI VARI SOGGETTI – inferiore rispetto a quanto posto a base di **gara pari a € 4.000,00**);

In caso di indicazione di un importo superiore rispetto a quanto posto a base di gara o di mancata indicazione, l'offerta verrà esclusa dalla gara.

E' consentito indicare un importo uguale al premio posto a base di gara.

L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016, anche l'indicazione dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile allegato 5.5) e degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

A ciascun sub criterio economico di valutazione la commissione assegnerà un indice di valutazione ***V(a)_i*** che sarà determinato applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/Rmax$$

Ra = valore del premio offerto dal concorrente a (ribasso espresso in valore assoluto)

Rmax = valore del premio offerto più basso (ribasso espresso in valore assoluto)

In caso di discordanza tra l'offerta economica in cifre e l'offerta economica in lettere sarà ritenuta valida quella redatta in lettere.

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

L'offerta economica deve essere inserita nella **BUSTA 3 riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO 5"** debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta economica **senza altri documenti.**

ART. 16

LOTTO 6: COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO DI AFC TORINO SPA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicata/o applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti $V_{(a) i}$ saranno effettuati fino alla quarta cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

PARAMETRO	Punteggio massimo
A) OFFERTA TECNICA	70 punti
B) OFFERTA ECONOMICA	30 punti
TOTALE	100 punti

BUSTA 2

OFFERTA TECNICA

Il concorrente, **dovrà presentare** l'OFFERTA TECNICA con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara utilizzando preferibilmente l'allegato 4.6 a questo capitolato speciale "SCHEDA DI OFFERTA TECNICA"

L'OFFERTA TECNICA dovrà indicare:

A. FRANCHIGIA PER EVENTO R.C.T.

PUNTI MAX: 25

Riduzione della franchigia per ogni evento R.C.T. inferiore rispetto a quella posta a base di gara pari ad € 5.000,00.

In caso di indicazione di una franchigia per ogni evento inferiore a quella base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a) i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale alla franchigia posta a base di gara.

Il coefficiente $V(a) i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (ribasso espresso in valore assoluto es € 5.000,00 – valore franchigia offerta)

Rmax = valore della franchigia più bassa (es. € 5.000,00 – valore della franchigia più bassa offerta)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

B. DANNI INCENDIO

PUNTI MAX: 5

Accettazione ad elevare il limite di risarcimento per danni incendio rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 250.000,00.

In caso di indicazione di un limite di risarcimento inferiore a quello base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente V(a) i sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di risarcimento posto a base di gara.

Il coefficiente V(a) i sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore del limite di risarcimento offerto - valore del limite di risarcimento base d'asta € 250.000,00)

Rmax = valore del limite di risarcimento più alto (es. valore del limite di risarcimento più alto – valore del limite di risarcimento base d'asta € 250.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

C. ELEVAZIONE DEL MASSIMALE

PUNTI MAX: 10

Accettazione di elevare il massimale per sinistro R.C.T. rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 5.000.000,00.

In caso di indicazione di un massimale per sinistro inferiore a quella base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente V(a) i sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al massimale posto a base di gara.

In caso di accettazione di elevare il massimale R.C.T., la massima esposizione per sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O. non potrà essere superiore al massimale R.C.T. offerto.

Il coefficiente V(a) i sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore massimale offerto - valore del massimale base d'asta € 5.000.000,00)

Rmax = valore del massimale più alto (es. valore del massimale più alto – valore del massimale base d'asta € 5.000.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

D. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

PUNTI MAX: 2

Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni da inquinamento accidentale rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 250.000,00.

In caso di indicazione di un limite di risarcimento inferiore a quello base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente V(a) i sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di risarcimento posto a base di gara.

Il coefficiente V(a) i sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore del limite di risarcimento offerto - valore del limite di risarcimento base d'asta € 250.000,00)

Rmax = valore del limite di risarcimento più alto (es. valore del limite di risarcimento più alto – valore del limite di risarcimento base d'asta € 250.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

E. DANNI AI LOCALI ED ALLE COSE DI TERZI TROVANTISI NELL'AMBITO DEI LAVORI PUNTI MAX 3

Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito dei lavori rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 150.000,00.

In caso di indicazione di un limite di risarcimento inferiore a quello base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente V(a) i sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di risarcimento posto a base di gara.

Il coefficiente V(a) i sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore del limite di risarcimento offerto - valore del limite di risarcimento base d'asta € 150.000,00)

Rmax = valore del limite di risarcimento più alto (es. valore del limite di risarcimento più alto – valore del limite di risarcimento base d'asta € 150.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

F. DANNI A FABBRICATI DA CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO PUNTI MAX:3

Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 150.000,00.

In caso di indicazione di un limite di risarcimento inferiore a quello base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente V(a) i sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di risarcimento posto a base di gara.

Il coefficiente V(a) i sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore del limite di risarcimento offerto - valore del limite di risarcimento base d'asta € 150.000,00)

Rmax = valore del limite di risarcimento più alto (es. valore del limite di risarcimento più alto – valore del limite di risarcimento base d'asta € 150.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

G. DANNI AD ALTRE COSE DA CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO

PUNTI MAX: 4

Accettazione di elevare il limite di risarcimento per danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 150.000,00.

In caso di indicazione di un limite di risarcimento inferiore a quello base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente V(a) i sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di risarcimento posto a base di gara.

Il coefficiente V(a) i sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore del limite di risarcimento offerto - valore del limite di risarcimento base d'asta € 150.000,00)

Rmax = valore del limite di risarcimento più alto (es. valore del limite di risarcimento più alto – valore del limite di risarcimento base d'asta € 150.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

H. TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI, INONDAZIONI E CALAMITÀ NATURALI

PUNTI MAX: 3

Accettazione di elevare il limite di risarcimento per la garanzia terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 500.000,00.

In caso di indicazione di un limite di risarcimento inferiore a quello base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente V(a) i sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di risarcimento posto a base di gara.

Il coefficiente V(a) i sarà determinato attraverso la seguente formula:

$V(a) i = Ra/Rmax$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore del limite di risarcimento offerto - valore del limite di risarcimento base d'asta € 500.000,00)

Rmax = valore del limite di risarcimento più alto (es. valore del limite di risarcimento più alto – valore del limite di risarcimento base d'asta € 500.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

Per gli elementi dell'offerta tecnica sotto indicati alle lettere da I. a N., sarà utilizzato il metodo del punteggio assoluto.

Pertanto, in caso di offerta dell'elemento o accettazione della clausola il coefficiente V(a) i avrà valore pari a 1 (uno). In caso contrario valore pari a 0(zero). In caso di mancata indicazione dell'elemento di offerta tecnica il coefficiente V(a) i sarà pari a 0(zero).

I. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

Al concorrente che accetterà di eliminare dall'articolo GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO la frase "fino a quando ne ha interesse" saranno attribuiti 5 punti.

Art. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

Eliminazione: [...] *fino a quando ne ha interesse* [...]

Sostituzione: *La società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'assicurato stesso.*

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell'assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato.

Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La società non riconosce ed assume spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

La società non risponde di multe od ammende.

L'offerta non è modificabile.

L. RECESSO PER SINISTRO

Al concorrente che accetterà di variare l'articolo RECESSO PER SINISTRO come segue saranno attribuiti 3 punti.

Art. RECESSO PER SINISTRO

Eliminazione: *Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 120 giorni.*

In tal caso la società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Sostituzione: *Il recesso per sinistro non si applica alla presente polizza.*

L'offerta non è modificabile.

M. TERRORISMO – SABOTAGGIO

PUNTI 5:

Al concorrente che accetterà di eliminare l'esclusione sotto riportata e di inserire l'articolo TERRORISMO – SABOTAGGIO saranno attribuiti 5 punti .

Eliminazione esclusione:

Art. ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

[...]

~~*l) derivanti da atti di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;*~~ **[esclusione eliminata]**

Inserimento articolo TERRORISMO E SABOTAGGIO: *La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di terrorismo o sabotaggio.*

A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:

- *danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici di qualsiasi tipo;*
- *danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus";*
- *multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi;*
- *danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora il soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali.*

Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore saranno considerati un unico sinistro.

Definizione di Terrorismo e Sabotaggio

Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo pari alla franchigia frontale ed il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.

L'offerta non è modificabile.

N. ELIMINAZIONE ESCLUSIONE MOBBING ECC.

Al concorrente che accetterà di eliminare l'esclusione sotto riportata saranno attribuiti 2 punti.

Art. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

[...]

ESCLUSIONI PER LA GARANZIA MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia non vale per:

[...]

2. per le malattie professionali conseguenti:

[...]

- ~~Per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali;~~
[esclusione eliminata]

Art. ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

[...]

~~q) derivanti da mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili;~~ **[esclusione eliminata]**

L'offerta non è modificabile.

L'offerta tecnica deve essere inserita nella **BUSTA 2 riportante la dicitura "OFFERTA TECNICA LOTTO N. 6"** debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta tecnica **senza altri documenti.**

BUSTA 3 OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'offerta economica, Il punteggio massimo assegnabile di 30 punti :

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE P
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO DI A.F.C. TORINO SPA Premio lordo annuo OFFERTO	30 PUNTI

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica, utilizzando preferibilmente l'allegato 5.6:

Il premio lordo annuo per la COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO DI AFC TORINO SPA – inferiore rispetto a quanto posto a base di **gara (pari a € 60.000,00)**

In caso di indicazione di un importo superiore rispetto a quanto posto a base di gara o di mancata indicazione, l'offerta verrà esclusa dalla gara.

E' consentito indicare un importo uguale al premio posto a base di gara.

L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016, anche l'indicazione dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile allegato 5.6) e degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Al criterio economico di valutazione la commissione assegnerà un indice di valutazione **C(a)** che sarà determinato applicando la seguente formula:

$$V(a) = Ra/Rmax$$

Ra = valore del premio offerto dal concorrente a (ribasso espresso in valore assoluto)

Rmax = valore del premio offerto più basso (ribasso espresso in valore assoluto)

In caso di discordanza tra l'offerta economica in cifre e l'offerta economica in lettere sarà ritenuta valida quella redatta in lettere.

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

L'offerta economica deve essere inserita nella **BUSTA 3 riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO 6"** debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta economica **senza altri documenti**.

ART. 17

LOTTO 7: COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY DI AFC TORINO S.P.A.. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$\sum n$ = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti $V(a)_i$ saranno effettuati fino alla quarta cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

PARAMETRO	Punteggio massimo
A) OFFERTA TECNICA	70 punti
B) OFFERTA ECONOMICA	30 punti
TOTALE	100 punti

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve essere inserita nella **BUSTA 2 riportante la dicitura "OFFERTA TECNICA LOTTO N. 7"** debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta tecnica **senza altri documenti** utilizzando l'allegato 4.7 al presente capitolato.

A. La franchigia frontale per ogni evento inferiore rispetto a quella posta a base di gara pari ad € 10.000,00.

In caso di indicazione di una franchigia per ogni evento superiore a quella base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale alla franchigia posta a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI 27

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (ribasso espresso in valore assoluto es 10.000,00,00 – valore franchigia offerta)

Rmax = valore della franchigia più bassa (es. 10.000,00 – valore della franchigia più bassa offerta)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

B. Aumento del massimale per somme dovute a terzi – ricorso terzi rispetto a quello a base di gara pari ad € 3.000.000,00.

In caso di indicazione di un massimale inferiore a quello base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente V(a)i sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al massimale posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI 20

Il coefficiente V(a) i sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto es: valore massimale offerto - 3.000000,00)

Rmax = valore del massimale più alto (es. valore del massimale più alto offerto - 3.000.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

C. Elevazione del limite di indennizzo per smottamento, cedimento e franamento del terreno rispetto a quello a base di gara pari ad € 250.000,00.

In caso di indicazione di un limite di indennizzo inferiore a quello base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente V(a)i sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di indennizzo posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI 5

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

R_a = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto es: valore limite di indennizzo offerto – 250.000,00)

R_{max} = valore del limite di indennizzo più alto (es. valore del limite di indennizzo più alto offerto – 250.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

D. Riduzione della franchigia per il furto rispetto a quella a base di gara pari ad € 1.000,00.

In caso di indicazione di una franchigia superiore a quella base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale alla franchigia per il furto posta a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI 3

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

R_a = valore dell'offerta del concorrente a (ribasso espresso in valore assoluto es 1.000,00 – valore franchigia offerta)

R_{max} = valore della franchigia più bassa (es. 1.000,00 – valore della franchigia più bassa offerta)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

E. Elevazione limite di indennizzo per inondazioni ed alluvioni rispetto a quello a base di gara pari ad € 2.500.000,00.

In caso di indicazione di un limite di indennizzo inferiore a quello base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di indennizzo posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI 5

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

R_a = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto es: valore limite di indennizzo offerto – 2.500.000,00)

R_{max} = valore del limite di indennizzo più alto (es. valore del limite di indennizzo più alto offerto – 2.500.000,00).

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

F. Elevazione limite di indennizzo per fenomeno elettrico rispetto a quello a base di gara pari ad € 100.000,00.

In caso di indicazione di un limite di indennizzo inferiore a quello base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di indennizzo posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI 5

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

R_a = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto es: valore limite di indennizzo offerto – 100.000,00)

R_{max} = valore del limite di indennizzo più alto (es. valore del limite di indennizzo più alto offerto – 100.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

G. Elevazione limite di indennizzo per eventi atmosferici rispetto a quello a base di gara pari ad € 2.500.000,00.

In caso di indicazione di un limite di indennizzo inferiore a quello base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente V(a) i sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al limite di indennizzo posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI 5

Il coefficiente V(a) i sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto es: valore limite di indennizzo offerto – 2.500.000,00)

Rmax = valore del limite di indennizzo più alto (es. valore del limite di indennizzo più alto offerto – 2. 500.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

BUSTA 3

OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'offerta economica, Il punteggio massimo assegnabile di 30 punti è così suddiviso:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE
<i>COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY DI AFC TORINO S.P.A.</i> Premio lordo annuo OFFERTO	30 PUNTI

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica, utilizzando preferibilmente l'allegato 5.7:

Il premio lordo annuo per la *COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY DI AFC TORINO S.P.A.* inferiore rispetto a quanto posto a base di gara (**pari a € 36.000,00**);

In caso di indicazione di un premio lordo annuo superiore a quello base di gara o di mancata indicazione, l'offerta verrà esclusa dalla gara.

E' consentito indicare un importo uguale al massimale posto a base di gara.

L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016, anche l'indicazione dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile allegato 5.7) e degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

A ciascun sub criterio economico di valutazione la commissione assegnerà un indice di valutazione **C(a)** che sarà determinato applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/Rmax$$

Ra = valore del premio offerto dal concorrente a (ribasso espresso in valore assoluto)

Rmax = valore del premio offerto più basso (ribasso espresso in valore assoluto)

In caso di discordanza tra l'offerta economica in cifre e l'offerta economica in lettere sarà ritenuta valida quella redatta in lettere.

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

L'offerta economica deve essere inserita nella **BUSTA 3 riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO 7"** debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta economica **senza altri documenti**.

ART. 18

LOTTO 8: COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DI AFC TORINO S.P.A.. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti $V(a)_i$ saranno effettuati fino alla quarta cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

PARAMETRO	Punteggio massimo
A) OFFERTA TECNICA	70 punti
B) OFFERTA ECONOMICA	30 punti
TOTALE	100 punti

BUSTA 2

OFFERTA TECNICA

Il concorrente, **dovrà presentare** l'OFFERTA TECNICA con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara utilizzando preferibilmente l'allegato 4.8 a questo capitolato speciale " SCHEDA DI OFFERTA TECNICA "

L'OFFERTA TECNICA dovrà indicare:

A. Il massimale per sinistro e per periodo di assicurazione superiore rispetto a quello posto a base di gara pari ad € 1.000.000,00

In caso di indicazione di un massimale inferiore a quello base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale al massimale posto a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI: 30

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/Rmax$$

Ra = valore dell'offerta del concorrente a (rialzo espresso in valore assoluto esempio: valore massimale offerto - € (base d'asta) 1.000.000,00)

Rmax = valore del massimale più alto (es. valore del massimale più alto – valore del massimale base d'asta € 1.000.000,00)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

B. La franchigia per ogni evento inferiore rispetto a quella posta a base di gara pari ad € 5.000,00.

In caso di indicazione di una franchigia superiore a quella base di gara l'offerta verrà esclusa dalla gara.

In caso di mancata indicazione dell'importo il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a zero.

E' consentito indicare un importo uguale alla franchigia posta a base di gara.

PUNTI MASSIMI ATTRIBUIBILI 10

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

R_a = valore dell'offerta del concorrente a (ribasso espresso in valore assoluto es 5.000,00 – valore franchigia offerta)

R_{max} = valore della franchigia più bassa (es. 5.000,00 – valore della franchigia più bassa offerta)

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

Per gli elementi dell'offerta tecnica sotto indicati alla lettera C. e D. sarà utilizzato il metodo del punteggio assoluto.

Pertanto, in caso di offerta dell'elemento o accettazione della clausola il coefficiente $V(a)_i$ avrà valore pari a 1(uno). In caso contrario valore pari a 0(zero).

In caso di mancata indicazione dell'elemento di offerta tecnica il coefficiente $V(a)_i$ sarà pari a 0(zero).

C. GESTIONE VERTENZE DI DANNO: 5 punti

Al concorrente che accetterà di eliminare la frase “fino a quando ne avrà interesse” indicata all'articolo “GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI – SEZIONE VERTENZE DI RESPONSABILITA' CIVILE” della Polizza assicurativa saranno attribuiti 5 punti

D. CLAUSOLA CONTINUOUS COVER: punti 25

Al concorrente che accetterà di inserire nella polizza la seguente clausola “CONTINUOUS COVER” saranno attribuiti **25 punti**:

La società si impegna a tenere indenne l'assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta allo stesso successivamente alla decorrenza dell'assicurazione, anche se derivanti da circostanze che fossero note all'assicurato prima della decorrenza, a condizione che:

a) alla data in cui per la prima volta l'assicurato sia venuto a conoscenza di circostanze all'origine della richiesta di risarcimento, l'assicurato fosse coperto da assicurazione per il medesimo rischio di cui alla presente polizza;

- b) la polizza di assicurazione che garantiva l'assicurato ai sensi del precedente punto a) e le successive polizze non consentissero l'apertura di un sinistro in relazione alle predette circostanze;
- c) l'assicurato sia stato ininterrottamente coperto per il medesimo rischio, senza soluzione di continuità con la presente polizza, dalla data di cui al punto a);
- d) la mancata comunicazione o l'inesatta dichiarazione alla società delle predette circostanze non fossero intenzionali.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società partecipante nonché dai legali rappresentanti di tutte le Società raggruppare o in coassicurazione.

BUSTA 3 OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'offerta economica, Il punteggio massimo assegnabile di 30 punti è così suddiviso:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE P
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DI AFC TORINO S.P.A. Premio lordo annuo OFFERTO	30 PUNTI

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica utilizzando preferibilmente l'allegato 5.8:

Il premio lordo annuo per la COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI DI AFC TORINO S.P.A. **inferiore rispetto a quanto posto a base di gara (pari a € 8.000,00).**

In caso di indicazione di un importo superiore rispetto al premio posto a base di gara o di sua mancata indicazione, l'offerta verrà esclusa dalla gara.

È consentito indicare un importo uguale al premio posto a base di gara.

L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016, anche l'indicazione dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile allegato 5.8) e degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Al criterio economico di valutazione la commissione assegnerà un indice di valutazione **C(a)** che sarà determinato applicando la seguente formula:

$V(a) i = Ra/Rmax$

Ra = valore del premio offerto dal concorrente a (ribasso espresso in valore assoluto)

Rmax = valore del premio offerto più basso (ribasso espresso in valore assoluto)

In caso di discordanza tra l'offerta economica in cifre e l'offerta economica in lettere sarà ritenuta valida quella redatta in lettere.

In caso di punteggio a più cifre decimali derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi quattro decimali, con arrotondamento del quarto decimale all'unità superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il quinto decimale è inferiore a cinque.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

L'offerta economica deve essere inserita nella **BUSTA 3 riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA"** debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta economica **senza altri documenti**.

ART. 19 **AGGIUDICAZIONE**

Il servizio, per ogni Lotto, sarà aggiudicato/a al concorrente che avrà ottenuto il **maggior punteggio complessivo**, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (**OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA**).

In caso di parità di maggior punteggio complessivo, il servizio sarà aggiudicato/a al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l'offerta tecnica si procederà al sorteggio.

La Commissione sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 54 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

La Commissione sarà composta da tre persone, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.

I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo tre sedute.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta

non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. 50/2016 (art. 94 c. 2 D. Lgs. 50/2016).

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che l'aggiudicatario non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.

I singoli contratti saranno stipulati mediante atto pubblico informatico a rogito del Segretario Generale della Città di Torino per quanto riguarda i Lotti di competenza della Città di Torino. I singoli contratti di competenza di AFC Torino S.p.A. saranno sottoscritti mediante scrittura privata non autenticata in forma digitale.

ART 20

ONERI PER LA SICUREZZA

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, c. 3 del d.lgs. 81/2008 s.m.i. (D.U.V.R.I.). Pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00.

ART. 21

GARANZIA PROVVISORIA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% dell' importo posto a base di gara (DEDOTTE IMPOSTE E TASSE) del lotto cui si concorre, pari ad:

Lotto	Ramo	Importo cauzione
1	Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale del Comune di Torino	€ 5.316,97
2	Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro del Comune di Torino	€ 85.337,42
3	Copertura assicurativa all risks property del Comune di Torino	€ 49.079,75
4	Copertura assicurativa contro i danni da infortuni di vari soggetti del Comune di Torino	€ 5.365,85
5	Copertura assicurativa contro i danni da infortuni di vari soggetti di AFC TORINO SPA	€ 390,24

6	Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro di AFC TORINO SPA	€ 4.907,98
7	Copertura assicurativa all risks property di AFC TORINO S.P.A.	€ 2.944,79
8	Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale di AFC TORINO S.P.A.	€ 654,40

Tale garanzia **potrà** essere costituita, a scelta dell'offerente, **in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari** o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore, **anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o in Riparto di coassicurazione, tutte le imprese raggruppate o coassicurate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatrici avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

In caso di partecipazione alla gara per più lotti sarà necessario presentare la cauzione provvisoria per tutti i lotti cui si partecipa, essendo ammessa in alternativa la produzione di

unica cauzione d'importo pari alla somma dei singoli importi, purché riportante nell'oggetto l'indicazione dei lotti per i quali si concorre.

ART. 22 **GARANZIA DEFINITIVA**

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell' IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi: **a)** per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura / servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; **b)** per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti all'esecuzione della fornitura / servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: **a)** la decadenza dell'affidamento; **b)** l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016; **c)** l'aggiudicazione dell' appalto al concorrente che segue nella graduatoria .

Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Riparto di Coassicurazione: in caso di Riparto di coassicurazione le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla delegataria in nome e per conto di tutti i concorrenti che formano il riparto di coassicurazione

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D. Lgs. 50/2016.

ART. 23

SUBAPPALTO

Per ciascun Lotto, è ammesso il ricorso al subappalto relativamente alla sola gestione dei sinistri, ai sensi dell'art. 105 comma 4 lettera a del D. Lgs. 50/2016 e a condizione che la facoltà di ricorrere allo stesso venga indicata in sede di istanza di partecipazione.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del servizio.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova **autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare il servizio o la parte di servizio di cui al primo comma di questo articolo che intendono subappaltare.

E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo, o al riparto di coassicurazione.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

ART. 1

MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, delle polizze assicurative e di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

ART. 2

TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 3

MANCATA CONCLUSIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Qualora, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

ART. 4

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal

certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART.5

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto di altri Assistenti individuati formalmente ai sensi dell'articolo citato.

ART. 6

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Civica Amministrazione potrà risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e nei casi previsti dal codice civile.

In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra Società, nei modi e termini di cui all'art. 110 del D. Lgs 50/2016, nonché procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

ART. 7

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

ART. 8

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d)** del D. Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9

PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Si rinvia a quanto disciplinato in ciascuna Polizza per il Lotto di riferimento.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto paragrafo 2 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 10

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico dell' Aggiudicatario, comprese – **a titolo esemplificativo e non esaustivo** - quelle contrattuali, di pubblicazione sui quotidiani e sulle gazzette ufficiali, i diritti di segreteria e quelle di registro.

ART. 11

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

Si rinvia a quanto disciplinato dal d.lgs. 209/2005 s.m.i.

ART. 12

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Il Direttore
Dott. Antonino Calvano

Responsabile del Procedimento
Dott. Oronzo Clarizia

Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la Città di Torino
Dott. Oronzo Clarizia

Responsabile del Procedimento per AFC Torino spa
Dott.ssa Michela Favaro

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per AFC Torino spa
Dott.ssa Adele Settimo